

REGOLAMENTO 3 ottobre 2012, n.10

Modifiche al regolamento regionale 28 novembre 2007, n. 5 (Regolamento di attuazione del credito di imposta per nuovi investimenti in Regione Campania)

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n.6;
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 04/02/2011;
vista la Delibera della Giunta Regionale n. 288 del 12/06/2012;
considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto

EMANA

il seguente Regolamento :

Art. 1

1. Al regolamento regionale 28 novembre 2007, n. 5 (Regolamento di attuazione del credito di imposta per nuovi investimenti in Regione Campania), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il titolo è sostituito dal seguente: "Regolamento di attuazione del credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi";
 - b) al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole "credito d'imposta regionale per nuovi investimenti" è inserita la seguente: "produttivi";
 - c) al comma 2 dell'articolo 1 dopo le parole: "articoli 87 e 88 del trattato CE" sono inserite le seguenti: "ora articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea";
 - d) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. L'agevolazione è commisurata alle spese per gli investimenti di cui all'articolo 3 ed è concessa mediante procedura valutativa e nella forma di credito d'imposta o bonus fiscale, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, articoli 5 e 7, sulla base della convenzione di cui all'articolo 11 e con le modalità stabilite nel Disciplinare di cui all'articolo 1, comma 3 e nel provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione";
 - e) al comma 2 dell'articolo 5 le parole: "con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 1, comma 4," sono sostituite dalle seguenti: "nel disciplinare previsto nell'articolo 1, comma 3,";
 - f) dopo il comma 2 dell'articolo 5 è inserito il seguente:

“2 bis. L’agevolazione spetta a condizione che, presso la struttura produttiva oggetto del programma di investimento agevolato, si determini un incremento occupazionale, secondo le modalità e i termini fissati nel disciplinare previsto nell’articolo 1, comma 3, e nel provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in altre strutture produttive facenti capo alla medesima impresa”;

g) il comma 3 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:

“3. I soggetti che intendono accedere all’agevolazione presentano apposita istanza, in base alle modalità stabilite nel disciplinare previsto nell’articolo 1, comma 3, e nel provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione.”;

h) al comma 4 dell’articolo 5 dopo le parole “ai requisiti formali,” sono inserite le seguenti:

“nonché al rispetto dei criteri di valutazione fissati nel disciplinare previsto nell’articolo 1, comma 3,”;

i) al comma 5 dell’articolo 5 le parole “esaurimento dei fondi” sono sostituite dalle seguenti: “mancato rispetto dei criteri di valutazione”;

j) il comma 6 dell’articolo 5 è abrogato;

k) al comma 3 dell’articolo 6 dopo le parole “articoli 87 e 88 del trattato CE” sono inserite le seguenti: “ora articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea”;

l) al comma 1 dell’articolo 7 il secondo periodo è sostituito dal seguente: “L’agevolazione è fruibile esclusivamente in maniera automatica con le modalità previste dal decreto legislativo n. 123 del 1998, articolo 7, commi 3 e 4, a decorrere dal giorno successivo alla data di rendicontazione dell’investimento.”;

m) al comma 2 dell’articolo 7 la parola “fruito” è soppressa e le parole “nella convenzione di cui all’art. 11,” sono sostituite dalle seguenti: “nel disciplinare previsto nell’articolo 1, comma 3, e nel provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione.”;

n) al comma 1 dell’articolo 10 le parole “accoglimento dell’istanza” sono sostituite dalle seguenti: “rendicontazione dell’investimento” e le parole “a cinque anni successivi” sono sostituite dalle seguenti: “al quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale i beni oggetto dell’agevolazione sono entrati in funzione.”;

o) la rubrica dell’articolo 11 è sostituita dalla seguente “Convenzione con il Ministero dell’economia e finanze e con l’Agenzia delle entrate.”;

p) il comma 1 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:

“1. Le modalità e le procedure di accesso all’agevolazione, di utilizzo del credito di imposta, di effettuazione dei controlli necessari a garantire il corretto utilizzo dell’agevolazione, il recupero del credito d’imposta in caso di decadenza, revoca o rideterminazione del beneficio sono definite previa stipula di apposito accordo tra la Regione Campania, il Ministero dell’economia e finanze e l’Agenzia delle entrate”.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Caldoro

Si pubblica di seguito il testo del regolamento regionale: “Regolamento di attuazione del credito di imposta per nuovi investimenti in regione Campania”, così come risulta modificato dal regolamento regionale sopra riportato.

*La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dal Settore Legislativo, ai sensi dell'art. 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .
Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.*

Testo coordinato del regolamento regionale: “Regolamento di attuazione del credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi”.

Indice

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Soggetti destinatari
- Art. 3 Oggetto dell'agevolazione
- Art. 4 Determinazione dell'investimento agevolabile
- Art. 5 Agevolazione concedibile
- Art. 6 Cumulabilità
- Art. 7 Utilizzo dell'agevolazione
- Art. 8 Rideterminazione e recupero dell'agevolazione
- Art. 9 Revoca
- Art. 10 Verifica, controlli e monitoraggio
- Art. 11 Convenzione con l'agenzia delle entrate
- Art. 12 Pubblicità

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo strumento del credito d'imposta regionale per nuovi investimenti *produttivi*, coerente con le normative settoriali, con le scelte del documento strategico regionale, con gli indirizzi urbanistico - territoriali, diretto a razionalizzare e specializzare la strumentazione destinata al sostegno ed allo sviluppo delle imprese sul territorio regionale e ad affrontare situazioni di carattere congiunturale.
2. Gli incentivi oggetto del presente regolamento rispettano tutte le condizioni e limitazioni della normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE *ora articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea* e quella specifica per singoli settori di intervento, condizioni di imprese, tipologia di progetti e beni agevolabili.
3. Per l'attivazione dello strumento, l'amministrazione regionale adotta apposito disciplinare, su proposta dell'assessore alle attività produttive, sentita la commissione consiliare competente.
4. Al fine di identificare le priorità strategiche e le forme di aiuto adeguate agli interventi tra quelle previste nel presente regolamento ed individuare, altresì, le risorse finanziarie disponibili, la Giunta regionale adotta, su proposta dell'assessore alle attività produttive, apposito atto di indirizzo con l'approvazione del Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale di cui alla legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, articolo 8.
5. Il soggetto competente provvede ad espletare la procedura nell'ambito degli interventi definiti dall'atto di indirizzo anche su base territoriale o settoriale.
6. Entro il 30 novembre di ogni anno, l'assessore alle attività produttive presenta alla commissione consiliare competente i risultati delle azioni prodotte dagli aiuti regionali contenuti nel presente regolamento, al fine di consentire la valutazione complessiva del sistema e di procedere alla razionalizzazione dello stesso attraverso l'individuazione dei settori cui destinare le risorse regionali per l'anno.

7. La terminologia utilizzata nel presente regolamento fa riferimento alle definizioni della normativa comunitaria e nazionale vigente.

Art. 2

Soggetti destinatari

1. Destinatari dell'agevolazione oggetto del presente regolamento sono le imprese iscritte al registro delle imprese, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti sul territorio regionale.
2. Sono escluse dalla predetta agevolazione le imprese in difficoltà finanziaria.

Art. 3

Oggetto dell'agevolazione

1. Sono agevolabili gli investimenti effettuati dai soggetti di cui all'art. 2, consistenti nell'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, di cui al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, articoli 102 e 103, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 -di seguito TUIR-, destinati a strutture produttive già esistenti o che sono impiantate sul territorio regionale.
2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono effettuati durante il periodo d'imposta fissato con il disciplinare di cui all'articolo 1, comma 3.
3. Sono esclusi dall'agevolazione i beni immobili ed i mezzi di trasporto a motore di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, articolo 54, comma 1, lettere a) e m).

Art. 4

Determinazione dell'investimento agevolabile

1. La spesa ammissibile all'agevolazione è data dalla spesa complessiva per gli investimenti, effettuati nel periodo d'imposta fissato con il disciplinare di cui all'articolo 1, comma 3, decurtata del costo non ammortizzato dei beni ceduti e dei beni dismessi relativi alla stessa struttura produttiva nella quale si effettua l'investimento.
2. Le cessioni e le dismissioni relative ai beni esclusi dall'agevolazione non rilevano ai fini della determinazione della spesa ammissibile.
3. Le voci che costituiscono la spesa ammissibile in riferimento ai beni oggetto di investimento, anche nel caso di beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, sono determinate nel rispetto della normativa comunitaria vigente anche in corrispondenza alla disciplina delle fonti finanziarie utilizzate.
4. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, ai fini dell'agevolazione assume rilevanza il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione e la previsione, nel contratto di locazione, della clausola del riscatto.
5. Nei casi di rivalutazione consentita dalla legge dei beni ceduti e dismessi, il costo non ammortizzato dei beni rivalutati è dedotto dall'ammontare dell'investimento per i beni agevolabili per l'importo che risulta in seguito alla rivalutazione stessa.

Art. 5

Agevolazione concedibile

1. *L'agevolazione è commisurata alle spese per gli investimenti di cui all'articolo 3 ed è concessa mediante procedura valutativa e nella forma di credito d'imposta o bonus fiscale, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, articoli 5 e 7, sulla base della convenzione di cui all'articolo 11 e con le modalità stabilite nel Disciplinare di cui all'articolo 1, comma 3 e nel provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione.*
2. La misura dell'agevolazione è fissata in percentuale dell'investimento ammissibile *nel disciplinare previsto nell'articolo 1, comma 3*, nel rispetto dell'intensità massima consentita dalla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alle imprese ed è differenziabile in riferimento ai settori o agli ambiti territoriali di intervento, in ragione delle priorità individuate nel medesimo atto d'indirizzo.
- 2 bis. *L'agevolazione spetta a condizione che, presso la struttura produttiva oggetto del programma di investimento agevolato, si determini un incremento occupazionale, secondo le modalità e i termini fissati nel disciplinare previsto nell'articolo 1, comma 3, e nel provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in altre strutture produttive facenti capo alla medesima impresa.*
3. *I soggetti che intendono accedere all'agevolazione presentano apposita istanza, in base alle modalità stabilite nel disciplinare previsto nell'articolo 1, comma 3, e nel provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione.*

4. Le richieste sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, ai fini della verifica dell'ammissibilità delle stesse in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed ai requisiti formali, *nonché al rispetto dei criteri di valutazione fissati nel disciplinare previsto nell'articolo 1, comma 3*, fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

5. Il mancato accoglimento dell'istanza, per mancanza dei requisiti richiesti ovvero per *mancato rispetto dei criteri di valutazione*, è comunicato al richiedente.

6. *Abrogato.*

Art. 6 Cumulabilità

1. L'incentivo non è cumulabile con altre forme di aiuti o altri regimi a finalità regionale o ad altra finalità, di origine locale, regionale, nazionale o comunitaria, ivi inclusi gli aiuti all'occupazione legati all'investimento, in relazione alle stesse spese ammissibili.

2. L'eventuale cumulo illegittimo è sanzionato con il recupero dell'aiuto fruito e con l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

3. Il beneficiario assicura la partecipazione al finanziamento dell'investimento nella misura e con le modalità previste dai regolamenti comunitari relativi all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE *ora articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.*

Art. 7 Utilizzo dell'agevolazione

1. L'agevolazione, determinata ai sensi dell'articolo 5, è fruibile nel periodo d'imposta fissato con il disciplinare di cui all'articolo 1, comma 3. *L'agevolazione è fruibile esclusivamente in maniera automatica con le modalità previste dal decreto legislativo n. 123 del 1998, articolo 7, commi 3 e 4, a decorrere dal giorno successivo alla data di rendicontazione dell'investimento.*

2. La documentazione e le procedure di rendicontazione delle spese di investimento e di utilizzo del credito d'imposta sono specificate *nel disciplinare previsto nell'articolo 1, comma 3, e nel provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione*, anche in relazione alle disposizioni relative alle fonti finanziarie attivate.

Art. 8 Rideterminazione e recupero dell'agevolazione

1. Se i beni oggetto dell'agevolazione non sono entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, l'agevolazione è soggetta a recupero ed è rideterminata, nella percentuale spettante, escludendo dalla spesa ammessa il costo storico dei beni non entrati in funzione.

2. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive non ubicate sul territorio regionale, anche attraverso cessioni di rami d'azienda, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, l'agevolazione è soggetta a recupero ed è rideterminata, nella percentuale spettante, escludendo dalla spesa ammessa il costo storico degli stessi beni.

Art. 9 Revoca

1. La regione Campania, ferme restando le misure sanzionatorie previste dalla legge, provvede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nei casi di:

- a) violazione delle norme sulla cumulabilità di cui all'articolo 6;
- b) insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal presente regolamento;
- c) investimenti realizzati che non risultano funzionalmente equivalenti a quelli ammessi al contributo;
- d) falsità delle dichiarazioni prodotte e della documentazione presentata;
- e) utilizzo del credito d'imposta oltre i limiti e le misure consentiti.

Si provvede alla revoca totale o parziale in tutti gli ulteriori casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di regimi di aiuto.

2. In caso di decadenza o revoca, anche parziale, si procede al recupero dell'aiuto fruito, contestualmente all'applicazione degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 10 Verifica, controlli e monitoraggio

1. Dalla data di *rendicontazione dell'investimento* e fino al *quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale i beni oggetto dell'agevolazione sono entrati in funzione*, ai sensi del decreto legislativo

n.123/98, art. 8, la regione Campania, anche attraverso il soggetto convenzionato di cui all'articolo 11, dispone in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, e le attività di monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni, al fine di verificare il rispetto della normativa, il mantenimento dei requisiti e condizioni per la fruizione dei benefici, lo stato di esecuzione degli investimenti.

Art. 11

Convenzione con il Ministero dell'economia e finanze e con l'Agenzia delle entrate.

1. Le modalità e le procedure di accesso all'agevolazione, di utilizzo del credito di imposta, di effettuazione dei controlli necessari a garantire il corretto utilizzo dell'agevolazione, il recupero del credito d'imposta in caso di decadenza, revoca o rideterminazione del beneficio sono definite previa stipula di apposito accordo tra la Regione Campania, il Ministero dell'economia e finanze e l'Agenzia delle entrate.

Art. 12

Publicità

1. Il presente regolamento, nonché tutti gli atti e la modulistica relativi all'attivazione del credito d'imposta per nuovi investimenti, sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione Campania.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Campania.

28 novembre 2007

Bassolino

Note

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Note all'articolo 1.

Comma 1, lettere c), d), k) e l).

Trattato 25 marzo 1957: “Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.”.

Articolo 107 (ex articolo 87 del Trattato della Comunità Europea).

“1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
- b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
- c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.”.

Articolo 108 (ex articolo 88 del Trattato della Comunità Europea).

“1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide

che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.”.

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123: “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59.”.

Articolo 5: “Procedura valutativa.”.

“1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti dalle leggi vigenti, anche le spese sostenute nell'anno antecedente ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria, a partire dal termine di chiusura del bando precedente. Il soggetto competente comunica i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti i procedimenti di cui ai commi 2 e 3, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima dell'invio delle domande, e provvede a quanto disposto dall'articolo 2, comma 3.

2. Nel procedimento a graduatoria sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

3. Nel procedimento a sportello è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilità all'attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico.

4. La domanda di accesso agli interventi è presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del proponente, che dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento.

5. L'attività istruttoria è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma e il fine perseguito, la congruità delle spese sostenute. Qualora l'attività istruttoria presupponga anche la

validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, la stessa è svolta con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione, nonché la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale. A tale fine, ove i programmi siano volti a realizzare, ampliare o modificare impianti produttivi, sono utilizzati anche strumenti di simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a quello di entrata a regime dell'iniziativa. Le attività istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda.”.

Articolo 7: “Procedure di erogazione.”.

“1. I benefici determinati dagli interventi sono attribuiti in una delle seguenti forme: credito d'imposta, bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 4, nel caso di erogazione del beneficio sotto forma di contributo in conto capitale esso è posto a disposizione dell'impresa beneficiaria, presso una banca appositamente convenzionata, in più quote annuali, stabilite per ogni regime di aiuto da ciascun soggetto competente, tenuto conto della durata del programma. Le erogazioni a favore dell'impresa beneficiaria sono effettuate dal soggetto responsabile per un importo pari allo stato di avanzamento contabile dell'iniziativa. Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari almeno alla somma da erogare. Dall'ultima quota viene trattenuto un importo non inferiore al dieci per cento delle agevolazioni concesse, che è erogato successivamente alla presentazione della documentazione finale di spesa da parte dell'impresa beneficiaria e all'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 9.

3. Il credito d'imposta, non rimborsabile, può essere fatto valere, con le modalità e i criteri di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317 , ai fini dell'IVA, dell'IRPEG e dell'IRPEF, anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 .

4. Il bonus fiscale può essere utilizzato dal soggetto beneficiario, con le modalità stabilite dal decreto 24 gennaio 1996, n. 90 del Ministro delle finanze, in una o più soluzioni a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione dello stesso, per il pagamento, presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, delle imposte che affluiscono sul conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 , intestato allo stesso soggetto beneficiario, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta. Il bonus fiscale è rilasciato dal soggetto competente in duplice esemplare; in occasione del primo versamento delle imposte sul proprio conto fiscale, l'impresa beneficiaria consegna al concessionario uno dei due esemplari.

5. L'erogazione del finanziamento agevolato segue le modalità, in quanto compatibili, previste al comma 2 per il contributo in conto capitale, fatta salva la maggiorazione relativa agli interessi di cui al medesimo comma. L'agevolazione derivante da un finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di riferimento, di cui al comma 2 dell'articolo 2, e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al valore attuale al momento dell'erogazione del finanziamento. Ciascun soggetto competente determina le modalità di rimborso del finanziamento, che in ogni caso non possono prevedere una durata superiore a quindici anni, ivi compreso l'eventuale utilizzo del periodo di preammortamento di durata pari a quella di realizzazione del programma.

6. Il contributo in conto interessi è concesso in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria; esso è pari alla quota parte degli interessi, calcolati al tasso di riferimento previsto dal comma 2 dell'articolo 2, posta a carico dell'Amministrazione. Ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale parte di interessi è scontata al valore attuale al momento dell'erogazione dell'agevolazione. L'erogazione del contributo avviene in più quote, sulla base delle

rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria, esclusivamente all'impresa, a meno che la legge consenta, per le modalità di funzionamento del meccanismo finanziario, la possibilità di una erogazione diretta all'impresa. Ciascun soggetto competente può, tenuto conto della tipologia dell'intervento, prevedere la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota di interessi. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è perfezionato il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.

7. L'intervento relativo alle garanzie sui prestiti è calcolato secondo quanto disposto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 . Le eventuali differenze sono scontate al valore attuale al tasso di riferimento in vigore al momento della concessione dell'intervento.

8. Al procedimento di erogazione si applicano i termini di cui all'articolo 4, comma 6, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, ultimo periodo, del presente articolo.

9. Presso ciascuna amministrazione statale competente è istituito un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al quale affluiscono le risorse finanziarie stanziare per l'attuazione degli interventi di competenza della medesima Amministrazione, amministrato secondo le normative vigenti per tali interventi.”